

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2012, n. 67-5189

**Rinnovo e approvazione per il 2012 dello schema di Convenzione fra Regione Piemonte e Unioncamere per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato. Spesa di Euro 1.800.000,00 (o.f.c.) (Cap. 113663/2012).**

A relazione dell'Assessore Giordano:

Con D.G.R. n. 54-2961 del 28/11/2011 si è rinnovato lo schema di Convenzione fra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato per l'anno 2011 ai sensi della Legge regionale 14 gennaio 2009 n. 1 Testo unico in materia di artigianato.

L'art. 22 della legge citata dispone che la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane è delegata alle CCIAA che la esercitano attraverso l'ufficio dell'albo delle imprese artigiane, di seguito denominato ufficio dell'albo, e la commissione provinciale per l'artigianato sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione.

La Giunta regionale stipula apposite convenzioni con le CCIAA o con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio dell'albo e delle commissioni provinciali per l'artigianato e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie alla tenuta dell'albo. Le convenzioni precisano le procedure da attivare per definire un sistematico scambio di informazioni, finalizzato a garantire efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi e dei programmi comuni di promozione del settore artigiano.

Il nuovo testo unico in materia di artigianato ha anticipato a livello regionale le disposizioni di semplificazione per le procedure di iscrizione, cancellazione e modificazione delle imprese, disposizioni di semplificazioni attuate a livello nazionale e divenute operative successivamente con la Comunicazione Unica (D.L. 31/01/2007, n. 7, convertito in Legge 2/04/2007, n. 40) avviata definitivamente a partire dal 1° aprile 2010.

L'applicazione del nuovo testo unico regionale e della Comunicazione unica richiedono un necessario periodo di rodaggio e sperimentazione e di adeguamenti organizzativi, anche da parte delle Camere di Commercio.

Considerato inoltre che:

nel corso dell'anno 2012 in collaborazione con Unioncamere Piemonte è stato avviato un percorso di revisione della L.R. 1/2009 relativamente all'Albo delle imprese artigiane, anche alla luce delle necessarie azioni di contenimento della spesa pubblica e di semplificazione burocratica;

è in fase di predisposizione il disegno di legge che apporterà delle sostanziali modifiche alla L.R. 1/2009 e in particolare al Titolo II della legge: tali modifiche potranno essere rese operative solo dopo l'approvazione del testo di legge in fase di predisposizione;

ritenuto necessario disciplinare limitatamente all'anno 2012 i rapporti convenzionali tra la Regione Piemonte e l'Unioncamere Piemonte per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'Artigianato, secondo la disciplina attualmente

vigente prevista dalla L.R. 1/2009, al fine di consentire continuità alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane, secondo le disposizioni previste dal Testo Unico dell'artigianato;

considerato che anche per la Convenzione per l'anno 2012 appare opportuno mantenere i criteri di riparto della quota da corrispondere alle singole Camere di Commercio relativamente alla tenuta dell'Albo e al funzionamento delle Commissioni Provinciali per l'artigianato, secondo quanto previsto nella D.G.R. n. 54-2961 del 28/11/2011 per la Convenzione per l'anno 2011, a copertura delle voci di spesa specificate nell'articolo 6 della convenzione;

tenuto conto che i criteri per la ripartizione della quota da corrispondere sono previsti all'art. 8 dell'allegata Convenzione che fa parte integrante della presente deliberazione;

considerato che è stato avviato fin dalla prima stipula della Convenzione, un costruttivo rapporto con l'Unioncamere Piemonte;

si ritiene necessario rinnovare e approvare il nuovo schema di Convenzione allegata a partire dal 1° gennaio 2012, e demandarne la sottoscrizione all'Assessore regionale competente.

Alle spese connesse all'attuazione della Convenzione in oggetto si farà fronte con le risorse pari a Euro 1.800.000,00 (o.f.c.) che saranno rese disponibili sul capitolo 113663 del bilancio regionale 2012, a seguito dell'approvazione del DDL n. 291 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie" e in particolare dell'emendamento relativo allo spostamento di Euro 1.800.000,00 dalla UPB DB16002 alla UPB DB16031; con apposita determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno e all'erogazione della somma suddetta di Euro 1.800.000,00 (o.f.c).

Tutto ciò premesso;

vista la legge 8/8/1985, n. 443;

vista la L.R. n. 1/2009;

vista la L.R. n. 23/2008;

viste le leggi regionali n. 5 del 04/05/2012 e n. 6 del 23/05/2012;

visto il DDL n. 291 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie"

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di approvare, in sanatoria, lo schema di Convenzione per l'anno 2012 tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'Artigianato allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante, demandando la sottoscrizione all'Assessore regionale competente.

Alle spese connesse all'attuazione della Convenzione in oggetto si farà fronte con le risorse pari a Euro 1.800.000,00 (o.f.c.) che saranno rese disponibili sul capitolo 113663 del bilancio regionale 2012, a seguito dell'approvazione del DDL n. 291 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie" e in particolare dell'emendamento relativo allo spostamento di Euro 1.800.000,00 dalla UPB DB16002 alla UPB DB16031; con apposita determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno e all'erogazione della somma suddetta di Euro 1.800.000,00 (o.f.c).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Convenzione per l'anno 2012 tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'Artigianato.

Premesso che:

L'art. 22 comma 1 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 - Testo Unico in materia di artigianato - dispone che la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane è delegata alle CCIAA che la esercitano attraverso l'ufficio dell'albo delle imprese artigiane, e la commissione provinciale per l'artigianato sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione.

Ai sensi dell'art. 22 comma 2 la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con le CCIAA o con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio dell'albo e delle commissioni provinciali per l'artigianato e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie alla tenuta dell'albo. Le convenzioni precisano le procedure da attivare per definire un sistematico scambio di informazioni, finalizzato a garantire efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi e dei programmi comuni di promozione del settore artigiano.

Il nuovo testo unico in materia di artigianato ha anticipato a livello regionale le disposizioni di semplificazione per le procedure di iscrizione, cancellazione e modificazione delle imprese, disposizioni di semplificazioni attuate a livello nazionale e divenute operative successivamente con la Comunicazione Unica (D.L. 31/01/2007, n. 7, convertito in Legge 2/04/2007, n. 40) avviata definitivamente a partire dal 1° aprile 2010.

L'applicazione del nuovo testo unico regionale e della Comunicazione unica richiedono un necessario periodo di rodaggio e sperimentazione e di adeguamenti organizzativi, anche da parte delle Camere di Commercio.

Nel corso dell'anno 2012 in collaborazione con Unioncamere Piemonte è stato avviato un percorso di revisione della L.R. 1/2009 relativamente all'Albo delle imprese artigiane, anche alla luce delle necessarie azioni di contenimento della spesa pubblica e di semplificazione burocratica.

E' in fase di predisposizione il disegno di legge che apporterà delle sostanziali modifiche alla L.R. 1/2009 e in particolare al Titolo II della legge: tali modifiche potranno essere rese operative solo dopo l'approvazione del testo di legge in fase di predisposizione;

occorre disciplinare, seppur limitatamente all'anno 2012, i rapporti convenzionali tra la Regione Piemonte e l'Unioncamere Piemonte per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'Artigianato, al fine di consentire continuità alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane, secondo le disposizioni previste dal Testo Unico dell'artigianato;

Ritenuto opportuno inoltre per la stipula della convenzione per l'anno 2012 mantenere i criteri di riparto della quota da corrispondere alle singole Camere di Commercio relativamente alla tenuta dell'Albo e al funzionamento delle Commissioni Provinciali per l'artigianato, secondo quanto previsto nella D.G.R. n. 54-2961 del 28/11/2011 per la Convenzione per l'anno 2011, a copertura delle voci di spesa specificate nell'articolo 6 della convenzione;

si è convenuto con le Camere di Commercio sull'opportunità che i rapporti convenzionali intercorrano tra la Regione e l'Unioncamere Piemonte

quanto sopra premesso:

fra

la Regione Piemonte, con sede in Piazza Castello n° 165 - Torino - (omissis) di seguito denominata Regione, rappresentata dall'Assessore allo Sviluppo economico, Ricerca e Innovazione Massimo Giordano, (omissis),

e

l'Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (omissis) di seguito denominata Unioncamere, con sede in Via Cavour 17 - Torino, rappresentata dal Presidente pro-tempore ....., nato a ..... il ....., autorizzato a stipulare tale convenzione in nome e per conto delle C.C.I.A.A. piemontesi

si stipula quanto segue:

#### Art. 1

Nel precipuo interesse delle istituzioni e delle categorie economiche dell'artigianato, la Regione Piemonte e l'Unioncamere, per delega conferita da ciascuna Camera di Commercio, si impegnano a promuovere lo sviluppo del settore artigiano, attraverso una adeguata organizzazione delle strutture preposte alla gestione degli adempimenti amministrativi riguardanti la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane, il funzionamento dell'ufficio dell'Albo e delle Commissioni provinciali per l'Artigianato (CPA) secondo le disposizioni della L.R. 1/2009.

#### Art. 2

Le Camere di Commercio assicurano l'ottimale espletamento dei compiti di cui al Titolo III della L.R. 1/2009 mediante proprio personale tra il quale è individuato il responsabile della Segreteria della CPA, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun ente.

#### Art. 3

Le Commissioni provinciali per l'Artigianato hanno sede presso le Camere di Commercio. Le Camere di Commercio provvedono a dotare gli uffici dell'Albo e le CPA di idonee strutture e attrezzature nonché di locali idonei allo svolgimento delle loro attività istituzionali. Le Camere di Commercio assicurano, inoltre, la difesa processuale delle CPA nell'evenienza della citazione in giudizio delle commissioni stesse.

#### Art. 4

La Giunta regionale esercita adeguata vigilanza sulla corretta attuazione della LR 1/2009 e della presente convenzione ed esplica le funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attività di dette Commissioni, anche attraverso la Commissione regionale per l'Artigianato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 1/2009.

#### Art. 5

La proprietà delle informazioni contenute negli Albi provinciali delle imprese artigiane é della Regione.

La riproduzione, l'utilizzazione, la divulgazione e la cessione a terzi dei dati, in forma singola o aggregata, è possibile nel rispetto della normativa vigente, solo su autorizzazione della Regione.

L'Unioncamere si impegna, inoltre, a garantire che la fornitura dati e il monitoraggio effettuato da Infocamere siano completi, esatti e tempestivi, salvo cause di forza maggiore. Nel caso la fornitura sia interrotta o incompleta per cause imputabili ad Infocamere, Unioncamere concorderà con la Regione le modalità per l'applicazione di una penale pari all'1% sul costo della fornitura.

#### Art. 6

La Regione, per gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione, riconosce per l'anno 2012 alle Camere di Commercio un rimborso di Euro 1.800.000,00

L'importo di cui al precedente comma copre le seguenti voci di spesa:

- personale camerale;
- attrezzature
- informatizzazione;
- spese di funzionamento (gettoni di presenza, rimborso trasferte dei componenti, secondo quanto previsto dalla normativa regionale) e per l'esercizio delle attività previste dalla normativa regionale e nazionale.

Le spese processuali eventualmente sostenute dalle CCIAA per la difesa delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono rimborsate direttamente alla singola Camera di Commercio dietro presentazione di documentazione giustificativa.

#### Art. 7

La Regione individua le azioni ed i beneficiari per l'attuazione degli interventi di promozione e valorizzazione dell'artigianato artistico e tipico di cui alla L.R. 1/2009, destinando ad Unioncamere una quota, sulla base delle disponibilità finanziarie, da erogare alla stessa Unioncamere con provvedimento dirigenziale.

Le somme così destinate sono finalizzate alla copertura delle spese relative al riconoscimento dell'Eccellenza artigiana per le seguenti attività:

- funzionamento delle C.P.A. e delle Commissioni per la predisposizione dei disciplinari di produzione e dell'eccellenza artigiana.

- Prestazioni di servizi ed acquisti di materiali per la realizzazione delle attività connesse al riconoscimento delle imprese e al conferimento del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana.

La gestione contabile e l'erogazione delle somme sono di competenza di Unioncamere Piemonte che provvede ad effettuare i versamenti ai soggetti beneficiari individuati dalla Regione.

#### Art. 8

La somma di Euro 1.800.000,00 viene ripartita ed erogata con apposita determina dirigenziale direttamente alle singole Camere di Commercio, secondo i seguenti criteri di ripartizione:

- una quota fissa del 25% uguale per tutte le Camere di Commercio;
- la restante quota del 75% in proporzione alla consistenza di imprese artigiane al 31 dicembre dell'anno 2011 (di fonte Commissione provinciale per l'artigianato).

#### Art. 9

La Regione Piemonte e l'Unioncamere si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente Convenzione, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati qui individuati e a risolvere col medesimo atteggiamento eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

La Regione Piemonte e l'Unioncamere si impegnano ad attivare il monitoraggio dei costi effettivi della tenuta dell'albo delle imprese artigiane e delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato alla luce del nuovo testo Unico e delle somme accertate ed effettivamente incassate dalle CCIAA relativamente alle sanzioni secondo le nuove procedure previste dalla L.R. 1/2009.

La Regione Piemonte e l'Unioncamere si impegnano a collaborare per la revisione della L.R. 1/2009 relativamente all'Albo delle imprese artigiane, anche alla luce delle necessarie azioni di contenimento della spesa pubblica, al fine di predisporre il disegno di legge che apporgerà delle sostanziali modifiche alla normativa citata, e in particolare al Titolo II della legge: tali modifiche potranno essere rese operative solo dopo l'approvazione del testo di legge in fase di predisposizione.

#### Art. 10

La presente Convenzione ha durata di un anno a partire dal 1° gennaio e fino a quando sarà predisposto il provvedimento di revisione della L.R. 1/2009 di cui all'art. 9.

#### Art. 11

Le parti possono concordare in qualunque momento le integrazioni o modificazioni alla presente Convenzione che si reputino necessarie per il migliore conseguimento dei propri compiti istituzionali attinenti l'attività di promozione e sviluppo del settore artigiano.

Art. 12

Le parti faranno luogo alla registrazione della presente scrittura in caso d'uso.  
Le spese di bollo sono a carico di Unioncamere Piemonte.

Letto, firmato e sottoscritto.  
Torino.....